



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 5 MARZO 2010

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

REGOLAMENTO REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 - N. 7	(5.1.3)	
Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)		3
<hr/>		
COMUNICATO REGIONALE 3 MARZO 2010 - N. 32	(1.1.0)	
Presidenza – Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo – Struttura Segreteria di Giunta – Nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 5 febbraio 2010, n. 7		10

(BUR2008021)

(5.1.3)

Regolamento regionale 15 febbraio 2010 - n. 7
Regolamento regionale per l'installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

emana

il seguente regolamento regionale:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato alla promozione e valorizzazione dell'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e all'adozione di procedure semplificate per la realizzazione e la gestione di sonde geotermiche e di sistemi di scambio energetico con il sottosuolo a circuito chiuso.

2. In attuazione dell'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;
- b) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l'autorizzazione per l'installazione di sonde geotermiche;
- c) le profondità di perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione provinciale;
- d) i criteri più restrittivi per assicurare il rispetto dell'ambiente;
- e) i requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché dei controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità;
- f) le caratteristiche della banca dati degli impianti e le relative modalità di gestione, nonché l'attività di monitoraggio, a cura della Regione;
- g) le modalità di vigilanza da parte delle province sulle installazioni;
- h) i criteri e le modalità per l'adozione di procedure semplificate.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

- a) Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e sottosuolo;
- b) Coefficiente di prestazione (COP): rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica;
- c) Acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

- d) Fattore di utilizzazione del gas (GUE): rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica al focolare di una pompa di calore a gas;
- e) Fluido termovettore: fluido utilizzato all'interno di un circuito per l'utilizzo e il trasporto di calore;
- f) Ground Response Test (GRT): prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo, e di conseguenza di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico;
- g) Impianto geotermico a bassa entalpia: impianto tecnologico finalizzato allo sfruttamento dell'energia naturalmente contenuta nel sottosuolo per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria, costituito da una o più pompe di calore, accoppiate a una o più sonde geotermiche. Ai fini del presente regolamento, gli impianti vengono distinti in:
 - 1) piccoli impianti, impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50 kW;
 - 2) grandi impianti, impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW;
- h) Pompa di calore: dispositivo o impianto che sottrae calore da una sorgente di calore a bassa entalpia e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata. Ai fini del presente Regolamento, la pompa di calore geotermica è un'apparecchiatura in cui una delle due sorgenti è il sottosuolo;
- i) Potenza termica e/o frigorifera utile (P): potenza di progetto erogata da un impianto geotermico nella condizione di esercizio più gravosa in modalità riscaldamento e in modalità raffrescamento;
- j) Proprietario: si intende il proprietario del terreno sul quale è prevista la realizzazione dell'impianto oppure il proprietario dell'immobile a cui l'impianto stesso è asservito, munito dell'apposita dichiarazione di assenso a procedere da parte del proprietario del terreno interessato dall'installazione delle sonde. Nel caso il terreno appartenga a soggetto diverso da colui che intende installare le sonde queste costituiranno servitù apposta al terreno interessato;
- k) Registro regionale Sonde Geotermiche (RSG): banca dati informatizzata di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f), l.r. 24/2006, contenente i dati tecnici delle installazioni, compresi gli elementi funzionali alla localizzazione e alla georeferenziazione degli impianti;
- l) Sonda geotermica: scambiatore di calore installato in una perforazione, scavo o una trincea appositamente realizzati nel sottosuolo, costituito da un circuito chiuso di tubazioni all'interno del quale viene fatto circolare un fluido che permette di scambiare energia con il sottosuolo direttamente o attraverso una pompa di calore;
- m) Zona di tutela assoluta: è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle installazioni nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua sotterranea (definiti sistemi a circuito chiuso).

2. Il presente regolamento non si applica agli impianti geotermici che comportano prelievo di acque sotterranee, che restano disciplinati dalla normativa statale e regionale inerente la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Art. 4
Differenziazione dei procedimenti

- 1.** L'installazione di sonde geotermiche che raggiungono una

profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna è libera, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 e dagli articoli contenuti nel Capo II del presente regolamento. Il limite di profondità è da intendersi per singola sonda.

2. L'installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna è soggetta ad autorizzazione da parte della provincia competente per territorio, secondo il procedimento disciplinato dagli articoli di cui al Capo III.

3. Gli impianti costituiti da sonde geotermiche orizzontali sono riconducibili alla definizione di cui al comma 1.

Art. 5 Divieti e vincoli

1. La posa in opera di sonde geotermiche è vietata nelle zone di tutela assoluta.

2. Le perforazioni devono rispettare le distanze legali dal limite di proprietà stabiliti dal codice civile e comunque una distanza minima di almeno quattro metri dal confine della proprietà del richiedente con la proprietà confinante.

Art. 6 Modalità di installazione e gestione degli impianti e caratteristiche minime dei relativi progetti

1. L'installazione delle sonde geotermiche di cui all'articolo 3 deve essere eseguita secondo i criteri e le specifiche tecniche riportate nell'allegato 1, recante le «Disposizioni per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche», di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), della l.r. 24/2006.

2. Le modalità tecnico-operative per l'installazione, la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti, di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), della l.r. 24/2006, sono indicate nell'allegato 1.

3. Nel caso dei grandi impianti, come definiti ai sensi del presente regolamento, deve essere predisposto un adeguato sistema di monitoraggio degli effetti di medesimi nel sottosuolo. Con decreto del direttore regionale competente sono stabiliti i parametri e le modalità operative per la realizzazione del sistema di monitoraggio.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui all'allegato 1, si fa riferimento alle norme tecniche emanate anche in materia ambientale dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e dall'ISO (International Organisation for Standardization).

Art. 7 Registro regionale delle Sonde Geotermiche (RSG)

1. La Regione gestisce la banca dati degli impianti a sonda geotermica, di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f), della l.r. 24/2006, denominata «Registro regionale delle Sonde Geotermiche» di seguito «RSG», avvalendosi di Cestec S.p.A.. Le modalità operative per la gestione e la tenuta del RSG, con il fine di raccogliere e censire le comunicazioni di cui ai Capi II e III del presente regolamento, sono stabilite con decreto del direttore regionale competente. Attraverso il RSG, la Regione provvede al costante monitoraggio della diffusione delle sonde geotermiche sul territorio regionale.

CAPO II

PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA INSTALLAZIONE DELLE SONDE GEOTERMICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA I

Art. 8 Comunicazione avvio lavori

1. L'installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità pari o inferiore a 150 metri dal piano campagna è libera, previa registrazione dell'impianto nel RSG, di cui all'articolo 7.

2. La registrazione è obbligatoria e deve essere effettuata tele-

maticamente, attraverso il RSG, almeno trenta giorni prima della data di apertura del cantiere di perforazione.

3. Il proprietario è tenuto a comunicare, accedendo *on line* al RSG appositamente predisposto, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del proprietario;
- dati catastali del sito;
- dati di progetto dell'impianto, ai sensi dell'articolo 6 comma 2;
- il numero di sonde geotermiche previsto e la loro profondità in caso di sonde verticali o lunghezza in caso di sonde orizzontali;
- materiali che verranno utilizzati per la cementazione del perforo;
- materiali costituenti le sonde geotermiche;
- geometria della sonda geotermica;
- tipologia di fluido termovettore che circola all'interno delle sonde;
- stratigrafia presunta;
- data di apertura del cantiere di perforazione.

4. Il proprietario è, altresì, tenuto a produrre una dichiarazione con la quale si assume ogni responsabilità in merito al rispetto dei vincoli e dei divieti, specificati all'articolo 5, e alla veridicità delle informazioni trasmesse. La medesima dichiarazione conterrà l'assunzione di responsabilità in merito all'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1. Tale dichiarazione è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445.

5. All'atto della registrazione, il proprietario è tenuto a produrre una dichiarazione di assenso da parte del proprietario del terreno, qualora si tratti di persona diversa dal soggetto che intende installare l'impianto.

6. Il RSG produce apposito codice identificativo dell'impianto oggetto della comunicazione. Il codice identificativo rappresenta l'attestazione dell'avvenuta registrazione del progetto dell'impianto.

7. Il codice identificativo di cui al comma 6 ha validità temporale massima di un anno, a far data dal giorno della sua emissione da parte del RSG. Il periodo di un anno si intende come termine massimo per la realizzazione dell'intervento. Decorso detto periodo il proprietario è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione al RSG ed ottenere un nuovo codice identificativo per poter procedere alla realizzazione dell'impianto.

Art. 9 Comunicazione di fine lavori

1. Il proprietario certifica, accedendo al RSG appositamente predisposto, l'avvenuta conclusione dei lavori, entro un periodo massimo di un anno dalla data di emissione del codice identificativo di cui all'articolo 8, comma 6. Tale certificazione deve comprendere le seguenti informazioni:

- dichiarazione di fine lavori o il certificato di regolare esecuzione o anche collaudo, ove previsto;
- numero di sonde effettivamente realizzate e loro profondità, in caso di sonde verticali, o lunghezza, in caso di sonde orizzontali;
- i dati e le informazioni inerenti le perforazioni effettuate e le stratigrafie da esse ricavate;
- gli elementi necessari a dimostrare che la realizzazione delle sonde, in ogni fase costruttiva, non abbia costituito fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, né fattore di detrimento della qualità delle acque sotterranee, in rapporto agli usi legittimi di queste.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere incluse nella comunicazione di fine lavori solo nel caso in cui differisca-

no da quanto dichiarato in sede di iniziale comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 4.

3. Con esclusivo riferimento ai grandi impianti, come definiti ai sensi del presente regolamento, il proprietario, oltre alla comunicazione di cui al comma 2, ultimata la realizzazione dell'impianto, provvede a trasmettere alla Regione, attraverso il RSG appositamente attivato, le seguenti informazioni ricavabili dall'esecuzione di un *Ground Response Test*, ossia:

- a) conduttività termica media del sottosuolo;
- b) temperatura media del sottosuolo indisturbato;
- c) resistenza termica della sonda geotermica.

4. Il RSG, al termine della registrazione della certificazione di fine lavori, produce una attestazione della chiusura della procedura di comunicazione.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE FINALIZZATO ALLA INSTALLAZIONE DELLE SONDE GEOTERMICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda

1. In caso di installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna, il proprietario procede a inoltrare la richiesta di autorizzazione alla provincia territorialmente competente.

2. Il modello di domanda ed i relativi contenuti sono stabiliti con decreto del direttore regionale competente.

3. La documentazione trasmessa a corredo della domanda di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare che la realizzazione delle sonde, in ogni fase costruttiva, non costituisca fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, né fattore di detrimento della qualità delle acque sotterranee in rapporto agli usi legittimi di queste.

Art. 11

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla realizzazione delle sonde geotermiche viene rilasciata dalla provincia competente entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso in caso si renda necessaria, da parte dell'amministrazione provinciale, l'acquisizione di ulteriori documentazioni o anche informazioni relative all'impianto in esame.

2. Ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12

Registrazione dell'impianto autorizzato al RSG

1. In caso di esito positivo del procedimento di autorizzazione a cura della provincia competente, il proprietario è tenuto, accedendo on line al RSG, a comunicare le informazioni inerenti la realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3 dell'articolo 8, prima della data di apertura del cantiere di perforazione.

2. Il proprietario è tenuto, altresì, a fornire le dichiarazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

3. Il RSG produce apposito codice identificativo dell'impianto oggetto della comunicazione. Il codice identificativo rappresenta l'attestazione dell'avvenuta registrazione del progetto dell'impianto.

4. Entro un periodo massimo di 1 anno dalla data della emissione del codice identificativo, di cui al comma 3, il proprietario certifica, accedendo nuovamente al RSG, l'avvenuta conclusione dei lavori. Tale certificazione comprende le seguenti informazioni:

- a) dichiarazione di fine lavori o il certificato di regolare esecuzione o anche collaudo, ove previsto;

- b) numero di sonde effettivamente realizzate e loro profondità;
- c) i dati e le informazioni inerenti le perforazioni effettuate e le stratigrafie da esse ricavate;
- d) estremi del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto;
- e) gli elementi necessari a dimostrare che la realizzazione delle sonde, in ogni fase costruttiva, non abbia costituito fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, né fattore di detrimento della qualità delle acque sotterranee in rapporto agli usi legittimi di queste.

5. Le informazioni di cui al comma 4 devono essere incluse nella comunicazione di fine lavori solo nel caso in cui differisca da quanto dichiarato in sede di iniziale comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 3.

6. Con esclusivo riferimento ai grandi impianti, come definiti ai sensi del presente regolamento, il proprietario, oltre alla comunicazione di cui al comma 5, ultimata la realizzazione dell'impianto, provvede a trasmettere alla Regione, attraverso il RSG appositamente attivato, le seguenti informazioni ricavabili dall'esecuzione di un *Ground Response Test*, ossia:

- a) conduttività termica media del sottosuolo;
- b) temperatura media del sottosuolo indisturbato;
- c) resistenza termica della sonda geotermica.

7. Il RSG, al termine della registrazione della certificazione di fine lavori, produce una attestazione della chiusura della procedura di comunicazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

Controlli

1. Le province provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai Capi II e III, accedendo al RSG e alle informazioni in esso contenute. L'attività è svolta attraverso la verifica *in situ* del rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato 1. Gli esiti dei controlli sono trasmessi alla Regione con periodicità semestrale.

2. Durante la fase di esercizio degli impianti di climatizzazione e riscaldamento funzionanti mediante sonde geotermiche, gli enti competenti attuano i controlli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 2007 n. 8/5117 «Disposizioni per l'esercizio, il controllo e la manutenzione, l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale, in attuazione dell'articolo 9, della l.r. 24/2006», e successive modifiche, ai sensi dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 «Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» e del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», e degli articoli 27 e 28 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche».

Art. 14

Carta geo-energetica regionale

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la carta geo-energetica regionale, di cui al comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 24/2006, costituisce la base tecnica per individuare, per le differenti aree del territorio regionale, la naturale vocazione allo sfruttamento delle risorse geotermiche e la conseguente base di informazioni per un corretto dimensionamento progettuale degli impianti e per la valorizzazione, in un contesto di sostenibilità, della risorsa ambientale; la carta geo-energetica regionale riporta, altresì, i vincoli e le limitazioni allo sfruttamento delle risorse geotermiche presenti nel territorio lombardo.

Art. 15
Requisiti e modalità per la certificazione di qualità delle imprese

1. I requisiti e le modalità per la certificazione di qualità delle imprese operanti nel settore della perforazione e installazione delle sonde geotermiche, nonché dei controlli a carico delle imprese installatrici per il mantenimento della certificazione di qualità, fanno riferimento alle norme ISO e UNI di settore.

Art. 16
Modalità di revisione dell'allegato

1. In considerazione dei progressi tecnico-scientifici inerenti agli usi della geotermia a bassa entalpia e all'evoluzione normativa di settore, il contenuto dell'allegato 1 può essere soggetto a revisione periodica, con atto del direttore della direzione regionale competente.

Art. 17
Disposizioni transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono più applicabili, rispetto all'installazione di sonde geotermiche, le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 15 febbraio 2010

Roberto Formigoni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 10 febbraio 2010 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/11383 del 10 febbraio 2010)

Allegato 1

DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE SONDE GEOTERMICHE

1. Requisiti tecnici per il dimensionamento e la realizzazione degli impianti

Per il corretto dimensionamento degli impianti geotermici occorre definire il serbatoio geotermico, mediante la conoscenza delle seguenti informazioni:

- stato di fatto, in relazione anche alla presenza di sonde geotermiche e di eventuali interferenze;
- stratigrafia dei terreni;
- caratteristiche quantitative delle falde attraversate;
- caratteristiche qualitative delle falde attraversate;
- caratteristiche termiche del sottosuolo.

Gli impianti geotermici, sia in fase di realizzazione che di gestione, non devono provocare la proliferazione della flora batterica o la dissoluzione di metalli pesanti nelle acque sotterranee eventualmente attraversate, che ne alterino le caratteristiche qualitative delle medesime.

1.1 Piccoli impianti (così come definiti dall'art. 2, comma 1 lettera g) del Regolamento)

Per il dimensionamento e la progettazione dei «Piccoli impianti» i parametri termici del sottosuolo possono essere stimati a partire dalla stratigrafia presunta derivata dalle carte geolitologiche normalmente disponibili o da dati di letteratura, ovvero desunti da stratigrafie già disponibili dell'area interessata o di siti adiacenti.

Sulla base di tali informazioni si procede al dimensionamento sulla base delle norme UNI ed ISO, anche utilizzando i riferimenti disponibili della letteratura tecnica (1).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile considerare le Tabelle contenute nell'Allegato 1 della d.g.r. 8/10965 del 30 dicembre 2009, quale riferimento di massima per il dimensionamento delle sonde. L'effettiva resa del sottosuolo deve comunque essere valutata dal progettista anche in funzione delle reali condizioni di utilizzo dell'impianto, dei rapporti tra energie termiche e frigorifere e dei fabbisogni di acqua calda sanitaria. Nei casi di forte squilibrio fra i fabbisogni energetici o nei casi in cui i fabbisogni di acqua calda sanitaria siano paragonabili ai fabbisogni termici, per i piccoli impianti è opportuno fare ricorso ad una simulazione dinamica, utilizzando i valori di conducibilità termica del sottosuolo riportati nelle Tabelle contenute nell'Allegato 1 della d.g.r. 8/10965 del 30 dicembre 2009.

1.2 Grandi impianti (così come definiti dall'art. 2, comma 1 lettera g) del Regolamento)

Per il dimensionamento e la progettazione dei «Grandi impianti» le caratteristiche termiche del sottosuolo dovranno essere misurate *in loco*, utilizzando comunque come base di conoscenza i riferimenti disponibili della letteratura tecnica in particolare quelli riportati nelle norme UNI ed ISO.

Per tali impianti si ritiene necessario valutare l'andamento delle temperature dello scambiatore geotermico al fine di assicurare che le temperature minime e massime di ingresso e uscita dalla pompa di calore e dall'impianto rimangano coerenti con i valori di progetto (2).

Per il dimensionamento dei grandi impianti le proprietà termofisiche del terreno di progetto devono essere determinate attraverso la preventiva realizzazione di una prova *in situ*, ovvero un test di risposta termica (*Ground Response Test*) (3).

(1) Ad esempio, la Norma VDI 4640 - Verein Deutscher Ingenieure VDI-GET o le indicazioni tecniche fornite dal «Swiss Bundesamt fuer Energiewirtschaft».

(2) La lunghezza delle sonde è determinata a partire dai valori di temperatura minima e massima desiderati in ingresso alla pompa di calore (o allo scambiatore dell'impianto se si realizza raffrescamento passivo o free-cooling).

(3) Il *Ground Response Test* [GRT] o *Thermal Response Test* è lo strumento che permette di rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo, e conseguentemente procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico evitando sovradimensionamenti che incrementerebbero inutilmente il costo finale dell'opera, o peggio ancora sottodimensionamenti che andrebbero ad inficiare inequivocabilmente la funzionalità dell'installazione.

La prova viene condotta su una sonda «pilota», che successivamente potrà entrare a far parte del campo sonde complessivo.

L'elaborazione dei dati deve essere effettuata sulla base di quanto definito dalla letteratura scientifica internazionale, ossia sulla base della teoria della sorgente lineare o metodi di elaborazione riconosciuti equivalenti.

L'elaborazione del test deve fornire in output i seguenti valori:

- resistenza termica dello scambiatore geotermico;
- conduttività termica media del sottosuolo;
- temperatura media del sottosuolo indisturbato.

Si deve tenere adeguatamente conto dell'eventuale effetto del moto dell'acqua di falda e della direzione prevalente di flusso della stessa.

Il dimensionamento deve essere effettuato a partire dalle proprietà termofisiche del terreno e delle caratteristiche della sonda geotermica attraverso metodi di calcolo dinamici (4).

Il Ground Response Test potrà essere eseguito immettendo energia termica nel sottosuolo o prelevandone. In ogni caso si deve garantire la costanza della potenza di prova durante tutta la durata del test che non dovrà essere inferiore alle 50 ore (5).

In caso di effettuazione della temperatura in caldo, l'operatore deve assicurarsi che la temperatura massima raggiunta nel circuito non superi la temperatura massima di lavoro consentita dal materiale di cui è costituito lo scambiatore geotermico.

Al fine di garantire la raccolta di dati sufficienti per consentire l'elaborazione statistica degli stessi, il numero di acquisizioni non deve essere inferiore a una per minuto.

La misura delle portate circolanti nel circuito deve avvenire con sensore con precisione non inferiore al 2%.

La misura delle temperature deve essere effettuata utilizzando sonde di temperatura con precisione di almeno 0,02°C.

In caso di utilizzo di sistemi di riscaldamento o raffreddamento elettrici, si deve provvedere alla misura dei parametri elettrici più significativi, ossia:

- tensione elettrica per ciascuna fase;
- corrente elettrica per ciascuna fase;
- frequenza elettrica;
- angolo di sfasamento V-I, ϕ , per ciascuna fase;
- potenza elettrica, totale e per ciascuna fase, ceduta al sistema geotermico.

La potenza elettrica ceduta o estratta durante il Ground Response Test deve essere quanto più vicina possibile alla effettiva potenza ceduta e/o estratta dal campo sonde durante il suo esercizio.

2. Materiali utilizzati

Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione delle sonde devono essere certificati secondo le norme vigenti e non possono in alcun caso alterare le caratteristiche chimico-fisiche dei terreni e degli acquiferi interessati dalla posa delle sonde, né creare fenomeni di inquinamento di alcun genere.

I materiali utilizzati per la realizzazione degli scambiatori a sottosuolo, nonché per tutte le tubazioni delle connessioni superficiali, devono essere eco-compatibili. In particolare, le sonde geotermiche sono realizzate preferibilmente in polietilene ad alta densità (HDPE) nella classe di pressione da 16 bar (PN 16) o in polietilene reticolato avente analoghe caratteristiche meccaniche, senza suture tra testa e piede. Non è comunque ammesso l'utilizzo di tubazioni in PVC.

Il fluido da utilizzare nel circuito di scambio termico deve essere a basso impatto ambientale, preferibilmente acqua potabile, eventualmente addizionata con glicole etilenico o glicole propileno atossico e biodegradabile per uso alimentare. Non è ammesso l'uso di alcoli e di altri fluidi refrigeranti. Non è altresì ammesso l'utilizzo di inibitori della corrosione. Condotte e valvole, se interrate, devono essere resistenti alla corrosione.

3. Modalità di perforazione

Durante le operazioni di installazione delle sonde geotermiche devono essere adottate tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi interferenza negativa con il sottosuolo, con gli acquiferi e con le acque sotterranee, sia in fase di perforazione che di realizzazione e completamento della sonda geotermica.

Deve essere posta particolare attenzione affinché eventuali perdite di liquidi dal cantiere non si infiltrino nel suolo e nel sottosuolo affinché non vengano a contatto con le acque sotterranee durante le operazioni di perforazione.

In particolare devono essere adottate apposite misure di sicurezza per:

- evitare perdite di olio dalla macchina perforatrice, perdite di prodotti specifici per la perforazione (es. carburanti, lubrificanti, oli idraulici, additivi): il terreno sottostante la macchina perforatrice deve essere protetto mediante teli impermeabili e/o vasche di raccolta;
- il cantiere deve essere dotato di idonei presidi di emergenza per contenere fuoriuscite di liquidi potenzialmente contaminanti;
- devono essere utilizzati fluidi di perforazione che non comportino alcuna conseguenza negativa per il sottosuolo e per i suoi utilizzi a fini idropotabili. Reflui e residui di perforazione vanno gestiti secondo la normativa vigente.

I metodi di perforazione che possono essere utilizzati nella pratica dell'installazione delle sonde geotermiche sono:

- a percussione (6);
- a rotazione con distruzione di nucleo;
- a rotazione con carotaggio continuo;
- a rotopercussione.

Qualora necessario è ammesso l'utilizzo di camice di sostegno, per evitare che il foro frani creando degli strati disomogenei e poco compatti attorno alla sonda che non sarebbero quindi debitamente cementati.

I fluidi di perforazione (7) da impiegare sono acqua, aria compressa e fanghi bentonitici.

Possono in ogni caso essere utilizzati altre tipologie di fluidi purché contenenti additivi a base di composti totalmente biodegradabili.

Nella realizzazione delle perforazioni in cui troveranno alloggio le sonde geotermiche, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di impermeabilizzazione del perforo. La miscela cementizia da iniettare attraverso l'apposita tubazione, a partire dal fondo foro, deve essere tale da evitare fessurazioni dovute al ritiro della medesima e deve mantenere nel tempo l'aderenza con il terreno oltretutto garantire buona continuità termica tra la sonda ed il terreno circostante. Particolare attenzione deve essere posta tanto nella perforazione quanto nel successivo completamento del foro al fine di mantenere la esatta separazione degli acquiferi intercettati, così come risultante dalla stratigrafia rilevata durante la perforazione.

(4) Il metodo utilizzato deve consentire la determinazione della lunghezza di scambiatore complessiva in funzione della temperatura minima invernale e massima estiva del fluido termovettore in ingresso alla pompa di calore, definiti in fase di progetto, con proiezione sul lungo periodo e a partire dai valori del fabbisogno energetico di riscaldamento e raffreddamento e acqua calda sanitaria dell'edificio.

(5) In merito alla durata del test le linee guida proposte dal gruppo di lavoro dell'Annex 13 nell'ambito del programma IAECES dell'IEA (International Energy Agency), a cui si fa riferimento in Europa, concordemente alle linee guida americane dell'ASHRAE, prevedono una durata minima di carico termico di 50 ore di funzionamento. Le prime ore non vengono considerate nei calcoli in quanto il flusso termico impiega del tempo per stabilizzarsi con il sottosuolo ed in generale la temperatura misurata è funzione della geometria della sonda geotermica e del *grouting*.

(6) La perforazione a percussione si presta ad attraversare materiali duri o molto duri, quali ad esempio calcari o dolomie, caratteristica questa che rende questo metodo particolarmente adatto all'utilizzo di aria come fluido di perforazione.

(7) I fluidi pompanti all'interno delle aste di perforazione hanno il compito di:

- lubrificare e raffreddare la trivella di perforazione evitandole, riscaldandosi per l'attrito con la roccia, di arrivare velocemente al punto di rottura;
- convogliare all'esterno i frammenti di terra e roccia scavati dalla perforatrice;
- sostenere le pareti del foro, onde evitarne franamenti e perdita del foro perforato;
- evitare che, in presenza di più falde, quelle superiori possano venire in contatto con quelle sottostanti;
- trasportare in superficie i detriti di perforazione, risalendo nello spazio anulare compreso fra il foro e l'esterno delle aste.

4. Posa delle sonde

Il diametro della perforazione deve essere tale da permettere un'agevole installazione delle sonde nonché consentire l'immissione del tubo di cementazione per realizzare una efficace cementazione del perforo. Il tubo di cementazione deve essere inserito nel sottosuolo insieme alla sonda e la cementazione deve avvenire a partire da fondo foro con risalita della miscela cemento-bentonitica dal basso verso l'alto.

Nel caso invece dell'installazione di sonde coassiali, è opportuno che le dimensioni del foro siano quelle minime necessarie all'alloggiamento della sonda.

Le sonde devono essere calate nel foro con adeguati srotolatori che ne agevolino la posa ed evitino sfregamenti e schiacciamenti dei tubi in polietilene.

5. Specifiche tecniche per la verifica funzionale delle sonde geotermiche

Al termine dei lavori, prima della messa in funzione, l'intero impianto deve essere collaudato con prove di tenuta e di flusso.

Collaudo di tenuta

Su ciascuna sonda deve essere svolto un test di tenuta idraulica utilizzando acqua, per una durata non inferiore a 2 ore, con pressione di prova non superiore ad 1,5 volte la pressione di esercizio e comunque non superiore a 500 kPa (5 Bar). In ogni caso la pressione sul piede della sonda non deve superare la pressione nominale della sonda stessa.

Il collaudo è positivo quando la pressione all'interno della sonda non cala in maniera significativa (diminuzione di pressione tollerata: 0,5 Bar), tenuto conto della normale plasticità del manufatto e delle eventuali differenze di temperatura.

Collaudo di flusso

Al fine di valutare eventuali ovalizzazioni o schiacciamenti che la sonda possa aver subito durante il trasporto o l'installazione, su ciascuna sonda deve altresì essere eseguita una prova di flusso dinamica consistente nella misura della perdita di carico rilevata ai capi della sonda, a portate diverse.

6. Monitoraggio ambientale

Il monitoraggio ambientale è finalizzato a validare le previsioni di progetto, aggiornare il modello geotermico preliminare risultante dai dati e dalle conoscenze utilizzati in sede di progetto e a verificare efficienza ed integrità ambientale del serbatoio termico.

Per i grandi impianti geotermici di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del Regolamento, deve essere previsto un numero ade-

guato di fori di sonda da utilizzare per l'installazione della strumentazione necessaria al monitoraggio ambientale nella fase di esercizio dell'impianto geotermico.

I dati del monitoraggio, misurati secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3 del Regolamento, devono essere conservati dal proprietario dell'impianto affinché possano essere resi disponibili alle province o alle autorità ambientali.

7. Organi di sicurezza

L'impianto deve essere munito degli opportuni strumenti di sicurezza. In particolare:

- ogni singola sonda deve essere dotata di propria saracinesca di intercettazione (mandata e ritorno);
- l'impianto deve essere dotato di valvola di sicurezza (tarata in modo da evitare che sul piede di sonda, la pressione superi quella nominale di esercizio);
- su ogni sonda devono essere presenti valvole di bilanciamento;
- sul circuito sonde deve essere montato un flussostato che interrompa la circolazione del fluido nelle sonde in presenza di anomalie quali il calo di pressione che potrebbe essere indice di perdita nel circuito.

8. Strumenti accessori di controllo

L'impianto può essere munito di ulteriori strumenti di misurazione in grado di rilevare le variabili di interesse. Tali strumenti sono funzionali al monitoraggio in corso d'opera del sistema e alla verifica dell'efficienza e degli eventuali malfunzionamenti dell'impianto.

A titolo di esempio, gli strumenti da utilizzare sono:

- termometro;
- manometro;
- misuratore di portata;
- contatore elettrico.

9. Valori limite di prestazione energetica per le pompe di calore

In caso di installazione di sonde geotermiche, le nuove pompe di calore elettriche, a gas o alimentate termicamente, in coerenza con le «Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia» (di cui alla d.g.r. 8/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.), devono garantire un coefficiente di prestazione (COP o GUE) in condizioni nominali maggiore o uguale al rispettivo valore riportato nella Tabella di seguito riportata, in funzione della tipologia impiantistica adottata.

Pompe di calore	Tipologia	Condizioni nominali di riferimento	COP-GUE
Elettriche	aria - acqua	7° - 35°	≥ 3,00
	acqua - acqua	10° - 35°	≥ 4,50
	terra - acqua	0° - 35°	≥ 4,00
	terra - aria	0° - 20°	≥ 4,00
	acqua - aria	15° - 20°	≥ 4,70
	aria - aria	7° - 20°	≥ 4,00
Endotermiche	aria - acqua	7° - 30°	≥ 1,38
	acqua - acqua	10° - 30°	≥ 1,56
	terra - acqua	0° - 30°	≥ 1,47
	terra - aria	0° - 20°	≥ 1,59
	acqua - aria	10° - 20°	≥ 1,60
	aria - aria	7° - 20°	≥ 1,46
Assorbimento	aria - acqua	7° - 50°	≥ 1,30
	terra - acqua	0° - 50°	≥ 1,25
	acqua - acqua	10° - 50°	≥ 1,40

Se la pompa di calore è reversibile e può refrigerare, deve presentare un indice di efficienza energetica (EER), in modalità di condizionamento, superiore o uguale ai valori minimi indicati di seguito (*Allegato H del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008*).

Pompe di calore	Tipologia	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	EER
Elettriche	aria - aria	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	3,4
	aria - acqua	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,8
	salamoia - aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,4
	salamoia - acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,4
	acqua - aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,4
	acqua - acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella.

Per le pompe di calore a gas i valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) è pari a 0,6 per tutte le tipologie.

(BUR2008022)

Com.r. 3 marzo 2010 - n. 32

(1.1.0)

Presidenza - Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 5 febbraio 2010, n. 7

Si riporta il nuovo testo delle norme risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegamento ordinamentale 2010», pubblicate sul BURL n. 6, 1 Suppl. Ord. dell'8 febbraio 2010

Nuovo testo dell'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»**Art. 19****(Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi regionali)**

1. Il provvedimento d'adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato a cura dell'ente gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi il piano controdedotto, deliberato dall'ente gestore, è trasmesso alla Giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni.

2. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia; quindi procede all'approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.

2 bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento rechi l'individuazione, nell'ambito del parco regionale, delle zone costituenti parco naturale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, completata la verifica di cui al comma 2 e a seguito dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento, trasmette al Consiglio regionale gli atti relativi all'individuazione all'interno del parco regionale delle zone di parco naturale, nonché gli elaborati recanti la disciplina delle medesime; il Consiglio regionale provvede ad approvare con legge l'individuazione delle zone suddette ed inoltre, con propria delibera, approva definitivamente, agli effetti dell'articolo 25 della l. 394/1991, la disciplina di parco naturale di cui all'articolo 16 ter, comma 2, avente valenza di piano territoriale regionale.

3. Il piano di gestione del parco è proposto dall'ente gestore e approvato dalla giunta regionale.

4. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall'ente gestore entro i termini previsti dalle singole leggi istitutive, vi provvede la giunta regionale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente secondo comma, in quanto compatibili.

Nuovo testo degli artt. 4, 5, 6 e 9 della l.r. 7 maggio 1992, n. 17 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: «Providenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari»**Art. 4**

1. Il presidente del gruppo consiliare è tenuto a redigere ed approvare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente secondo il modello allegato alla presente legge.

2. Alla fine di ogni legislatura i presidenti dei gruppi consiliari redigono il rendiconto con riferimento al periodo compreso tra il primo gennaio e la data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Art. 5

1. Qualora il gruppo consiliare cessato non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di capogruppo è tenuto a trasferire al patrimonio della regione l'attivo patrimoniale eventualmente restante.

1 bis. La disposizione di cui al comma 1, previa verifica dell'Ufficio di presidenza, non si applica ai gruppi che, nella nuova legislatura, sono palesemente confluiti in altro o che si sono raggruppati tra di loro.

Art. 6

1. Il rendiconto, sottoscritto dal capogruppo, è depositato presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Il rendiconto di cui al secondo comma dell'articolo 4 deve essere depositato entro il trentesimo giorno decorrente dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Art. 9

1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei gruppi consiliari, eroga i contributi di cui all'articolo 1 della presente legge a decorrere dal giorno della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

2. I contributi successivi sono erogati il primo giorno di ogni mese dell'anno.

Nuovo testo dell'art. 42 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»**Art. 42
(Ripopolamenti)**

1. Le attività di cattura e di ripopolamento sono disposte dalle province e tendono alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio fino al raggiungimento delle densità faunistiche ottimali.

2. L'introduzione o l'immissione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone, proveniente da allevamenti nazionali o esteri, è effettuata dalle province, nonché, previa autorizzazione della provincia competente, dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia e dalle associazioni venatorie, in qualunque periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 157/1992, esclusivamente nei territori e negli istituti di cui all'art. 14, comma 3, della presente legge; in caso di fauna selvatica viva proveniente dall'estero, l'introduzione o l'immissione della stessa è effettuata al solo scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero, anche se muniti di certificato sanitario all'origine, sono sottoposti al controllo sanitario a cura dell'ufficiale sanitario competente il quale rilascia la relativa autorizzazione. Per i capi provenienti da allevamenti della Regione Lombardia è sufficiente il certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal servizio veterinario di provenienza.

4. È vietato su tutto il territorio regionale l'immissione del cinchiale.

Nuovo testo del titolo e degli artt. 2, 3, 3 bis, 5 e 17 della l.r. 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell'attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria»

L.r. 19 maggio 1997, n. 14 «Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007", in materia di acquisizione di forniture e servizi».

**Art. 2
(Tipologie di contrattazione)**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), i procedimenti contrattuali dai quali deriva un'entrata sono effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, secondo le modalità definite da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1, anche utilizzando gli strumenti previsti dall'articolo 3, comma 7.

1 bis. Per le dismissioni del patrimonio mobiliare regionale delle Aziende Sanitarie si può procedere a trattativa privata quando l'entrata stimata non sia superiore all'importo di 200.000 euro o, comunque, all'importo di soglia comunitaria. In tal caso, la trattativa privata, accompagnata da idonea pubblicità quando l'entrata stimata sia superiore a 20.000 euro, può essere organizzata anche con ricorso agli usi del commercio e del mercato e con ampia libertà di forme, nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

**Art. 3
(Forme di contrattazione)**

1.
2.
3.

3 bis. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stabilisce con deliberazione:

- a) modalità, anche con riferimento alla programmazione, oggetti e limiti di importo per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- b) oggetti e limiti di importo per le spese di competenza dei funzionari delegati;
- c) direttive per l'applicazione di quanto previsto alle lettere a) e b), da parte dei soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007).

4.

5. Per gli enti del settore sanità e le ASP di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) i

contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalità stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

6.

7. Le procedure di acquisto sono esperite anche attraverso l'utilizzo di sistemi e strumenti telematici, come previsti dalla normativa nazionale, ovvero mediante il ricorso a infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte, nonché avvalendosi di modalità centralizzate di acquisto, ivi compresa la centrale regionale acquisti istituita ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007') nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.

- 7 bis.

- 7 ter.

- 7 quater.

- 7 quinquies.

**Art. 3 bis
(Delibera di programmazione delle acquisizioni)**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale adotta una delibera di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle proprie strutture. E facoltà della Giunta regionale operare dopo un semestre una ricognizione degli acquisti preventivati e deliberati.

**Art. 5
(Contratti di appalto di servizi)**

1.
2.
3.
4.

5. Per la fornitura di servizi, la Regione e le amministrazioni di cui all'art. 1 possono, di volta in volta, deliberare di aggiudicare appalti di servizi, stipulando apposite convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali», a norma dell'art. 5 della medesima legge, come sostituito dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea», e con le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato», a norma dell'art. 7 della medesima legge.

**Art. 17
(Aggiudicazioni)**

1.

2. L'aggiudicazione definitiva ha per oggetto la verifica di conformità di tutti gli atti di gara e viene disposta con provvedimento della struttura o dell'organo competente individuato da ciascuna stazione appaltante di cui all'articolo 1, comma 1.

2 bis. Modalità, termini e responsabilità nell'adozione dell'atto di cui al comma 2 sono disciplinati in modo da garantire imparzialità e trasparenza, nonché efficacia ed efficienza nella esecuzione delle verifiche e dei controlli da esperire ai sensi della normativa vigente.

3. Ai componenti le commissioni giudicatrici viene corrisposto apposito compenso, determinato a mezzo di specifico provvedimento dell'amministrazione regionale.

4.

5.

6.

Nuovo testo del comma 78 dell'art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»

78. La Regione esercita le funzioni relative a:

- a) realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato italiano;
- b) verifica della congruità tecnico amministrativa dei progetti di lavori pubblici alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96 e con riferimento alla normativa vigente ed agli standard tecnici ed economici attinenti al settore delle opere pubbliche;
- c) predisposizione, d'intesa con i soggetti interessati pubblici e privati, dei piani di finanziamento al fine di promuovere la realizzazione e la manutenzione di edifici di culto;
- d) interventi di ripristino, anche di edifici privati, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali, con eventuale avvalimento degli uffici tecnici delle province;
- e) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi compresa la disciplina delle modalità organizzative dell'espletamento dei collaudi nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Nuovo testo dell'art. 17 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»

Art. 17 (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze stabilite dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 22/1997, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

- a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;
- b) l'approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell'allegato 1, comma 5, punto 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) per l'incenerimento dei rifiuti urbani;
- c) l'approvazione, ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione;
- c bis) l'approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti. Ai fini della presente legge sono «impianti a carattere innovativo» quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato I, punto 5. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell'ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- c ter) l'approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato I, punto 5;
- d)

- e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;
- f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;
- g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;
- h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni;
- i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 36/2003.

1 bis. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione.

1 ter. La Regione esercita le funzioni relative ai rifiuti di amianto, ai fini di cui al comma 1, lettera c ter), limitatamente alle discariche monorifiuto o con celle dedicate e agli impianti di trasformazione a inerte.

2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

Nuovo testo del titolo della l.r. 3 maggio 2004, n. 10 «Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere»

L.r. 3 maggio 2004, n. 10 «Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada.»

Nuovo testo degli artt. 2 e 10 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11 «Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia».

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai piccoli comuni, aventi popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori:

- a) demografia;
- b) livello di benessere;
- c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
- d) orientamento turistico.

1 bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all'articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell'anno 2008 secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

2. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale recante «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» e sono ritenuti piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari

a 3.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato.

3. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.

4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.

5. La Giunta regionale, nell'atto di determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede a raddoppiare i parametri economici per abitante per i piccoli comuni di cui al presente articolo.

Art. 10 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4 e 6 si applicano a tutti i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, indipendentemente dalla classificazione di cui all'articolo 2.

Nuovo testo dell'art. 5 della l.r. 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile»

Art. 5 (Volontariato di protezione civile)

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione e lo sviluppo.

2. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

- da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
- dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale del volontariato di protezione civile di cui al comma 8 e dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti dal comune, dalla comunità montana, dall'ente gestore del parco o da altra forma associativa fra i comuni, e iscritti all'albo regionale del volontariato di protezione civile.

3. La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato.

4. La Regione definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali. La Regione promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature, coordinandosi in tale attività con le amministrazioni provinciali interessate.

5. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da organizzazioni accreditate in base ai criteri stabiliti dalla Regione.

6. L'attivazione delle risorse del volontariato è regolamentata da apposite procedure operative definite dalla struttura regionale di protezione civile, avendo particolare riguardo alle funzioni di coordinamento organizzativo svolte dalla Regione.

7. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi

di cui all'articolo 8, può individuare le organizzazioni di volontariato in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

8. È istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni, ai gruppi e ai volontari che ne fanno parte, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

Nuovo testo degli artt. 25, 26, 35, 42, 43, 46, 80 e 81 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»

Art. 25 (Norma transitoria)

1. Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 marzo 2011. Fino all'adeguamento dei PRG vigenti, a norma dell'articolo 26, e comunque non oltre il predetto termine, i comuni, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, possono procedere unicamente all'approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in variante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previo parere vincolante della Regione qualora non sia vigente il PTCP e con l'applicazione dell'articolo 97 della presente legge, nonché di varianti nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e di piani attuativi in variante, con la procedura di cui all'articolo 3 della predetta l.r. 23/1997. Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento agli studi per l'aggiornamento del quadro del dissesto di cui all'elaborato 2 del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, e agli studi per la definizione del reticolo idrico, previa valutazione tecnica da parte delle competenti strutture regionali in base alle rispettive discipline di settore, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997 trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lett. i). Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 23/1997, trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. Fino all'adeguamento, il piano dei servizi di cui all'articolo 9 può essere approvato, nel rispetto dei contenuti e delle procedure di cui alla presente legge, in attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune.

1 bis. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì, all'approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione, ovvero dagli stessi comuni, acquisita la verifica di compatibilità da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e approvate secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 7, 9, 10, 11 e 12.

2. I comuni, il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), sino all'approvazione del PGT non possono dar corso all'approvazione di varianti di qualsiasi tipo, del piano dei servizi, nonché di piani attuativi in variante e di atti di programmazione negoziata di iniziativa comunale, con esclusione delle varianti dirette alla localizzazione di opere pubbliche da assumersi con la procedura di cui all'articolo 3 della l.r. 23/1997.

3. Ai piani territoriali di coordinamento provinciali, ai piani urbanistici generali e loro varianti, nonché ai piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad

applicarsi, sino alla relativa approvazione, le disposizioni vigenti all'atto della loro adozione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 4.

4. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all'articolo 18 della presente legge.

5. Sono fatti salvi e possono essere rilasciati i titoli abilitativi all'edificazione in esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata cui si riferiscono. I soggetti interessati possono procedere mediante denuncia di inizio attività all'esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione.

6. Gli atti di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti, assunti in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, possono essere annullati in applicazione dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A) e della deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2000, n. 6/49.509 (Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3, comma 39, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1).

7. In assenza del documento di piano di cui all'articolo 8, la presentazione dei programmi integrati di intervento previsti dall'articolo 87 è subordinata all'approvazione da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione, di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa comunale nell'ambito della programmazione integrata di intervento. Fino all'approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all'approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito territoriale. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le previsioni del documento d'inquadramento di cui al presente comma.

8. Fino all'approvazione del piano dei servizi la misura degli oneri di urbanizzazione è determinata con applicazione della normativa previgente.

8 bis. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono approvati con la procedura di cui all'articolo 3 della l.r. 23/1997, fatta eccezione per i comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura EXPO 2015, nei quali i piani sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.

8 ter. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i piani di zona redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e gli interventi finanziati in attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'articolo 3, comma 52, lettera a), della l.r. 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 5 bis, 7, 9, 10, 11 e 12.

8 quater. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3 acquistano efficacia a seguito della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso di approvazione definitiva.

8 quinquies. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.

8 sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed ele-

vato dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica, sino all'approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi:

- a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a diecimila metri cubi, il recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;
- b) interventi di nuova costruzione, localizzati su aree destinate a servizi, nell'ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato);
- c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi, comprese quelle a vincolo decaduto, dal vigente piano regolatore generale, nei limiti dell'indice medio di zona per la destinazione residenziale, per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla l.r. 14/2007.

Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell'intervento con l'assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative, in particolare gli spazi a verde e per il gioco di effettiva fruibilità e comunque garantendo la dotazione minima complessiva di aree per servizi pari a diciotto metri quadrati per abitante.

8 septies. I proprietari di edifici diversi da quelli funzionali all'agricoltura o ricadenti al di fuori delle aree agricole, che siano demoliti, oppure il cui uso divenga oggettivamente incompatibile, in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono ricostruire un nuovo edificio in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, previa deliberazione del consiglio comunale ed apposita convenzione, senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.

8 octies. Il consiglio comunale individua gli edifici le cui destinazioni d'uso siano rese incompatibili a seguito della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, determinandone gli usi ammissibili in ragione degli impatti ambientali attesi. Con il medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche delle previsioni urbanistiche necessarie per garantire la funzionalità degli immobili interessati dalla realizzazione di tali infrastrutture.

8 nonies. Fino all'adeguamento di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, i comuni possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi. Le determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1, secondo la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), della l.r. 23/1997 che trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i).

Art. 26 (Adeguamento dei piani)

1. Le province deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro piani territoriali di coordinamento provinciali vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro PRG vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e procedono all'approvazione di tutti gli atti di PGT secondo i principi, i contenuti ed il procedimento stabiliti dalla presente legge.

3. I comuni deliberano l'avvio del procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e accertata l'inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell'ente.

3 bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 7bis, si applica anche ai procedimenti di approvazione del PGT in corso alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.

3 ter. Fatta comunque salva la conclusione, anche agli effetti di variante urbanistica, delle procedure in corso alla data del 31 marzo 2010, per i comuni che alla medesima data non hanno adottato il PGT non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, ad eccezione del primo periodo, nonché del secondo, limitatamente ai progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive; non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 2, 7, e 8 nonies del medesimo articolo 25. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura Expo 2015. È sempre ammessa l'approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale, anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. È sempre ammessa altresì l'approvazione di programma ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 92, comma 4.

4. Sino alla loro scadenza convenzionale conservano efficacia e non sono soggetti ad adeguamento i piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti.

Art. 35 **(Caratteristiche del permesso di costruire)**

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile o al titolo legittimante, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso secondo quanto previsto al capo quarto del presente titolo.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

4. La data di inizio e ultimazione dei lavori è immediatamente dichiarata al comune, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio.

4 bis. A seguito dell'ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell'edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 42 **(Disciplina della denuncia di inizio attività)**

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori.

2. Nel caso in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo è allegato alla denuncia di inizio attività e il pagamento è effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa, fatta comunque salva la possibilità per il comune di richiedere le eventuali integrazioni.

3. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta

al comune entro trenta giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività, fatta salva la facoltà di rateizzazione.

4. Nei casi in cui la realizzazione dell'intervento debba essere preceduta dalla sottoscrizione, da parte dell'interessato, di atti di impegno comunque denominati, l'efficacia della denuncia di inizio attività resta sospesa sino all'avvenuta definizione dell'adempimento richiesto, che risulta soddisfatto anche mediante presentazione di atto unilaterale d'obbligo.

5. Nel caso in cui l'intervento comporti una diversa destinazione d'uso, non esclusa dal PGT, in relazione alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, il dichiarante allega impegnativa, accompagnata da fideiussione bancaria o assicurativa. L'impegnativa indica la superficie delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da cedere al comune a titolo di conguaglio e l'assunzione dell'obbligo di cedere le aree con la loro identificazione o la loro monetizzazione. La fideiussione garantisce l'obbligo di cessione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale o il versamento della somma equivalente.

6. I lavori oggetto della denuncia di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa ed ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è tenuto a comunicare immediatamente al comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività:

- verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
- accerta che l'intervento non rientri nel caso di esclusione previsto dall'articolo 41;
- verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all'intervento.

9. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria ed il consiglio dell'ordine di appartenenza.

10. Qualora non debba provvedere ai sensi del comma 9, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, attesta sulla denuncia di inizio attività la chiusura del procedimento.

11. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, qualora riguardino beni culturali o paesaggistici sottoposti a specifica tutela, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, conformemente, per i beni ambientali, a quanto disposto dall'articolo 82.

12. Ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza; in caso di esito non favorevole la denuncia è priva di effetti.

13. Qualora la denuncia riguardi un bene sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete allo stesso comune, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Qualora tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

14. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al compe-

tente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, allo sportello unico per l'edilizia, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente allega ricevuta dell'avvenuta presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A).

Art. 43 (Contributo di costruzione)

1. I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi.

2. Il contributo di costruzione di cui al comma 1 non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi espressamente previsti dalla legge.

2 bis. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

2 bis 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 bis è istituito un fondo regionale alimentato da:

- a) risorse regionali;
- b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in:
 - 1) accordi di programma o programmi integrati di interventi di interesse regionale;
 - 2) comuni capoluogo di provincia;
 - 3) parchi regionali e nazionali;
- c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al fondo;
- d) altre risorse.

2 bis 2. La Giunta regionale definisce linee guida relative all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 2 bis 1.

2 bis 3. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 2 bis 1. si provvede con l'UPB 3.4.10 «Introiti diversi» iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

2 bis 4. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 2 bis 1. si provvede con le risorse stanziate all'UPB 3.7.1.3.35 «Sistemi agricoli e filiere agroalimentari» iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010 e successivi.

2 ter. Per interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di servizi abitativi nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (Innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato), il contributo di costruzione non è dovuto salvo che per l'importo corrispondente alla dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per la realizzazione degli interventi e comunque fino al limite di cui all'articolo 44, comma 15.

Art. 46 (Convenzione dei piani attuativi)

1. La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire ovvero la presentazione delle denunce di inizio attività relativamente agli interventi contemplati dai piani

attuativi, oltre a quanto stabilito ai numeri 3) e 4) dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), deve prevedere:

- a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;
- b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale;
- c) altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dai comuni per l'attuazione degli interventi.

2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire i tempi di realizzazione degli interventi contemplati dal piano attuativo, comunque non superiori a dieci anni.

Art. 80 (Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;
- b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;
- c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003.

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

- a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;

- b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
 - c) strade di interesse provinciale;
 - d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;
 - e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 bis;
- e bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantomila volt;
- e ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'art. 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003.

3 bis. Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad interventi di trasformazione del bosco, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane.

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

6 bis. A far tempo dall'1 gennaio 2010 le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.

Art. 81

(Istituzione delle commissioni per il paesaggio)

1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.

2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d'area.

3. La commissione si esprime obbligatoriamente:

- a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

- b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;
- c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;
- d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

4.

5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 80, comma 6 bis, per le funzioni amministrative di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita le predette funzioni valutative sono svolte esclusivamente dai suddetti esperti.

Nuovo testo dell'art. 14 della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 «Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)»

Art. 14

(Disposizioni di salvaguardia per l'aeroporto di Montichiari)

1. Al fine di non compromettere il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all'entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d'area ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e comunque non oltre il 30 giugno 2011, si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo.

2. Nell'ambito individuato dal comma 5 è vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione dei seguenti interventi relativi a edifici esistenti:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia non comportante cambio di destinazione d'uso in senso residenziale;
- c bis) ampliamenti previsti negli strumenti urbanistici vigenti, non comportanti cambio di destinazione d'uso, sino ad un massimo del 20 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per le attività produttive, e sino ad un massimo del 10 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per la funzione residenziale, senza possibilità di incremento delle unità immobiliari.

3. Sono comunque fatte salve:

- a) la possibilità di realizzare interventi strettamente connessi all'esercizio delle attività aeroportuali attuali;
- b) la realizzazione degli interventi già assentiti e di quelli previsti da piani urbanistico-edilizi attuativi vigenti.

4. Sono altresì possibili, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, attestante la sussistenza di condizioni di compatibilità rispetto al potenziamento dell'aeroporto:

- a) l'attuazione delle previsioni di strumenti di pianificazione approvati dalla Regione;
- b) l'approvazione e la successiva attuazione di accordi di programma di rilevanza regionale, già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) l'autorizzazione e la successiva attuazione di iniziative finalizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell'ambito A individuato dalla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2009, n. 8/10637.

Nuovo testo dell'art. 8 della l.r. 12 luglio 2007, n. 12 «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti»

**Art. 8
(Norme transitorie e finali)**

1. Le province adottano i piani provinciali di cui all'articolo 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il 31 ottobre 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13 bis della l.r. 26/2003 e nomina il presidente della provincia interessata commissario ad acta.

2. Entro il 31 ottobre 2007, la Giunta regionale individua i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a causa dell'inerzia nel compimento dell'atto obbligatorio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 24/2006, la Regione rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. 59/2005 previa l'acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4. Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2003.

4. In sede di Conferenza di servizi, in caso di parere negativo motivato la Provincia produce, solo per gli impianti esistenti, l'accordo contrattuale raggiunto con i gestori di altri impianti ai quali conferire la quantità di rifiuti destinabile dal territorio provinciale all'impianto oggetto dell'istanza. In caso di mancata produzione dell'accordo contrattuale, la Conferenza dei servizi prosegue l'istruttoria e il parere provinciale non è più considerato vincolante. Il provvedimento finale, se positivo e relativo a discarica, contiene la prescrizione di vincolare la volumetria necessaria allo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla provincia interessata.

5. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per impianti non soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al comma 3, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione secondo le disposizioni vigenti. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, della l.r. 24/2006, le istanze pervenute alla Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge sono inviate alla provincia competente per territorio.

6. In sede di procedura di rinnovo dell'autorizzazione relativa agli impianti di cui alla seconda parte della lettera d) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003, la provincia competente acquisisce il parere vincolante della Regione, espresso sulla base delle previsioni dei piani provinciali e in relazione all'utilizzo dell'impianto per un bacino di utenza sovraprovinciale.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 220, recante l'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, con l'individuazione di ulteriori indirizzi e criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che prevedano una distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, una densità massima delle aree destinate agli impianti per unità di superficie, anche distinguendo in base alla tipologia e una distanza minima dalle zone di protezione speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette e che tengano conto dei criteri e degli indirizzi indicati nel piano territoriale paesistico regionale. Il provvedimento dovrà tenere conto che nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe, non possono essere autorizzate discariche.

8. Entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2003, n. 15944, recante delega alle province delle funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni relative a rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all'utilizzo dei fanghi in agricoltura allo scopo di ridurre la pericolosità nell'impiego e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli.

9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, la provincia non rilascia nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura e, nei centottanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento medesimo, integra le autorizzazioni già rilasciate adeguandole alle nuove disposizioni.

Nuovo testo degli artt. 33, 35 e 36 della l.r. 16 luglio 2007, n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»

**Art. 33
(Definizione di case per ferie)**

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.

**Art. 35
(Definizione di ostelli per la gioventù)**

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.

**Art. 36
(Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù)**

1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia, nonché gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali definiti con regolamento regionale da adottare entro il 31 dicembre 2010.

2.
3.

Nuovo testo dell'allegato A della l.r. 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»

Allegato A

FONTI PLANIMETRIE (DELIMITAZIONE PARCHI)

PARCO	LEGGE ISTITUTIVA	LEGGI DI MODIFICA
Adamello	L.r. 16.9.1983, n. 79 (BURL 19.09.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Adda Nord	L.r. 16.9.1983, n. 80 (BURL 19.09.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Adda Sud	L.r. 16.9.1983, n. 81 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Agricolo Sud Milano	L.r. 23.4.1990, n. 24 (BURL 27.04.1990 n. 17, 1° suppl. ord.)	
Alto Garda Bresciano	L.r. 15.9.1989, n. 58 (BURL 20.9.1989 n. 38, 3° suppl. ord.)	
Campo dei Fiori	L.r. 19.3.1984, n. 17 (BURL 24.03.1984 n. 12, 1° suppl. ord.)	L.r. 4.12.2009, n. 26 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) – Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori (BURL 9.12.2009, n. 49, 1° suppl. ord.) ⁽³⁾
Colli di Bergamo	L.r. 18.8.1977, n. 36 (BURL 22.8.1977 n. 33, suppl. ord.)	L.r. 5.12.1979 n. 71 (BURL 7.12.1979 n. 49, 1° suppl. ord.) L.r. 29.07.2009, N. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale»
Grigna Settentrionale	L.r. 2.3.2005, n. 11 (BURL 4.3.2005 n. 9, 2° suppl. ord.)	
Groane	L.r. 20.8.1976, n. 31 (BURL 25.8.1976 n. 34, 2° suppl. ord.)	L.r. 24.8.1977 n. 43 (BURL 26.8.1977 n. 34, suppl. ord.)
Mincio	L.r. 8.9.1984, n. 47 (BURL 12.09.1984 n. 37, 1° suppl. ord.)	
Monte Barro	L.r. 16.9.1983, n. 78 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Monte Netto	L.r. 8.6.2007, N.11 (BURL 12.06.2007 n. 24, 1° suppl. ord.)	
Montevecchia e Valle del Curone	L.r. 16.9.1983, n. 77 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	L.r. 7 aprile 2008, n. 13 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) – Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale» (BURL 10.04.2008 n. 15, 2° suppl. ord.)
Nord Milano	L.r. 11.6.1975, n. 78 (BURL 12.6.1975 n. 24, 1° suppl.)	L.r. 10.8.1982 n. 46 (BURL 11.12.1982 n. 32, 1° suppl. ord.) L.r. 29.07.2009, N. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale»
Oglio Nord	L.r. 16.4.1988, n. 18 (BURL 20.4.1988 n. 16, 1° suppl. ord.)	
Oglio Sud	L.r. 16.4.1988, n. 17 (BURL 20.4.1988 n. 16, 1° suppl. ord.)	
Orobie Bergamasche	L.r. 15.9.1989, n. 56 (BURL 20.9.1989 n. 38, 3° suppl. ord.)	L.r. 12.5.1990 n. 59 (BURL 17.5.1990 n. 20, 3° suppl. ord.)
Orobie Valtellinesi	L.r. 15.9.1989, n. 57 (BURL 20.9.1989 n. 38, 3° suppl. ord.)	
Pineta di Appiano Gentile e di Tradate	L.r. 16.9.1983, n. 76 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	L.r. 5 febbraio 2010, n. 7 Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato Ordinalmentale 2010 (BURL 8.2.2010 n. 6, 1° suppl. ord.)
Serio	L.r. 1.6.1985, n. 70 (BURL 5.6.1985 n. 23, 1° suppl. ord.)	L.r. 10.5.1986 n. 11 (BURL 14.5.1986 n. 20, 1° suppl. ord.)
Spina Verde di Como	L.r. 4.3.1993, n. 10 (BURL 9.3.1993 n. 10, 1° suppl. ord.)	
Valle del Lambro	L.r. 16.9.1983, n. 82 (BURL 19.9.1983 n. 37, 2° suppl. ord.)	
Valle del Ticino	L.r. 9.1.1974, n. 2 (BURL 10.1.1974, n. 2, suppl.)	
Adamello (parco naturale)	L.r. 01.12.2003, n. 23 (BURL 5.12.2003 n. 49, 1° suppl. ord.)	
Adda Nord (parco naturale)	L.r. 16.12.2004, n. 35 (BURL 21.12.2004 n. 52, 1° suppl. ord.)	

PARCO	LEGGE ISTITUTIVA	LEGGI DI MODIFICA
Alto Garda Bresciano (parco naturale)	L.r. 01.12.2003, n. 24 (BURL 5.12.2003 n. 49, 1° suppl. ord.)	
Bosco delle Querce (parco naturale)	L.r. 28.12.2005, n. 21 (BURL 31.12.2005 n. 52, 2° suppl. ord.)	
Campo dei Fiori (parco naturale)	L.r. 14.11.2005, n. 17 (BURL 18.11.2005 n. 46, 2° suppl. ord.)	
Colli di Bergamo (parco naturale)	L.r. 27.3.2007, n. 7 (BURL 30.03.2007 n. 13, 1° suppl. ord.)	
Monte Barro (parco naturale)	L.r. 29.11.2002, n. 28 (BURL 3.12.2002 n. 49, 1° suppl. ord.)	
Nord Milano (parco naturale)	L.r. 19.10.2006, n. 23 (BURL 24.10.2006 n. 43, 1° suppl. ord.)	
Spina Verde di Como (parco naturale)	L.r. 02.5.2006, n. 10 (BURL 4.5.2006 n. 18, 1° suppl. ord.)	
Valle del Lambro (parco naturale)	L.r. 9.12.2005, n. 18 (BURL 13.12.2005 n. 50, 1° suppl. ord.)	
Valle del Ticino (parco naturale)	L.r. 12.12.2002, n. 31 (BURL 17.12.2002 n. 51, 1° suppl. ord.)	
Pineta di Appiano Gentile e Tradate (parco naturale)	«Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)» ⁽¹⁾	L.r. 5 febbraio 2010, n. 7 Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato Ordinale 2010 (BURL 8.2.2010 n. 6, 1° suppl. ord.)
Montevecchia e Valle del Curone (parco naturale)	L.r. «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) – Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale» ⁽²⁾	

Nuovo testo dell'art. 30 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»

Art. 30 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 la Regione attribuisce le risorse per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. I centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria continuano ad operare sino all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, che deve avvenire entro il termine dell'anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010.

3.

4. Gli attestati rilasciati in base alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) restano efficaci e utilizzabili anche come crediti formativi.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge che definiscono specifici percorsi formativi, anche finalizzati al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni per l'esercizio di attività professionali, con riferimento altresì alla composizione e alla nomina delle commissioni d'esame.

6. Le obbligazioni contrattuali assunte in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), e dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione), nonché dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 54 della l.r. 95/1980 conservano la loro efficacia sino al termine dell'anno scolastico e formativo 2007-2008.

7. Le province continuano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 4, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del d.lgs. «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), in materia di istruzione e formazione professionale, fino

all'adozione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7, comma 1, nonché delle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'articolo 22, comma 4.

7 bis. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e dei commi da 107 a 107-sexies dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).

7 ter. Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome adottati ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome).

7 quater. Le attività di rilevanza regionale previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell'abrogazione di cui all'articolo 32, comma 2 quater, proseguono fino al loro esaurimento.

Nuovo testo degli artt. 6, 8, 11, 17, 18 e 21 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»

Art. 6 (Accesso alla rete)

1. Accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie:

a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in

regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri successivamente definiti dai comuni, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, in considerazione delle risorse disponibili e relativamente alle prestazioni non incluse nell'allegato 1 C del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche nonché condizioni per le quali si rende necessaria la riabilitazione.

4. I comuni, in forma singola o associata, d'intesa con le ASL, anche in collaborazione con gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, organizzano una attività di segretariato sociale finalizzata alla presa in carico della persona, con lo scopo di:

- a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune e dell'ASL ed alle unità di offerta, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

Art. 8

(Partecipazione al costo delle prestazioni)

1. Le persone che accedono alla rete partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e nel rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza, alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette determinate secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa consultazione dei sog-

getti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

2. I gestori delle unità d'offerta accreditate garantiscono massima trasparenza circa le rette applicate e forniscono informazioni sull'accesso a contributi pubblici o a forme di integrazione economica.

3. Il gestore della unità d'offerta informa il comune di residenza dell'assistito della richiesta di ricovero o, nei casi in cui il ricovero sia disposto d'urgenza, dell'accettazione. In caso di ricovero di un minore il gestore informa i comuni di residenza dei genitori esercenti la potestà o del tutore. Nei casi in cui il ricovero di un minore sia disposto d'urgenza, il gestore informa dell'accettazione.

4. Gli oneri per le prestazioni sociali e le quote a carico dei comuni, relative a prestazioni socio-sanitarie, sono a carico del comune in cui la persona assistita è residente o, nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6, dimorante.

5. In caso di ricovero in unità d'offerta residenziale, gli oneri sono a carico del comune di residenza o di dimora dell'assistito al momento del ricovero, essendo irrilevante il cambiamento di residenza o di dimora determinato dal ricovero.

6. Per i minori la residenza o la dimora di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore, anche quando sia nominato dopo l'inizio della prestazione.

7. Se la tutela è deferita ad un amministratore della unità d'offerta residenziale presso la quale il minore è inserito o ricoverato, gli oneri in materia di integrazione economica sono a carico del comune di residenza di coloro che esercitano la potestà o del tutore nel momento immediatamente precedente il deferimento della tutela all'amministratore della unità d'offerta.

8. In caso di affidamento familiare di un minore, le prestazioni assistenziali, diverse dai contributi alla famiglia affidataria, sono a carico del comune che ha avviato l'affido.

Art. 11

(Competenze della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, delle aziende sanitarie e dei soggetti del terzo settore ed in particolare:

- a) programma, con il piano socio-sanitario, la rete delle unità di offerta socio-sanitarie e svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità di offerta sociali;
- b) persegue l'integrazione delle unità d'offerta sociali, socio-sanitarie e sanitarie;
- c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche della sanità, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell'istruzione, dell'educazione, della sicurezza e della pianificazione territoriale, avvalendosi della collaborazione delle province e dei comuni;
- d) promuove la programmazione partecipata a livello comunale dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere b), c) e d), la costituzione di forme di gestione associata e la promozione di azioni a sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;
- e) definisce i requisiti minimi di qualità, ulteriori rispetto a quelli definiti dalla normativa statale, per le unità di offerta socio-sanitarie;
- f) accredita le unità d'offerta socio-sanitarie e definisce le modalità di finanziamento delle prestazioni rese con oneri a carico del fondo sanitario;
- g) definisce, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti minimi per l'esercizio delle unità d'offerta sociali, nonché i criteri per il loro accreditamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2;
- h) determina, per le unità d'offerta socio-sanitarie, gli schemi tipo dei contratti per l'acquisizione di prestazioni accreditate;

- i) individua indicatori per valutare l'efficacia e la qualità delle prestazioni erogate;
- j) emana linee guida in materia di accesso alle unità d'offerta residenziali e semiresidenziali pubbliche;
- k) determina i criteri per la definizione delle rette e delle tariffe dei servizi sociali e sociosanitari, nonché le agevolazioni a beneficio dei soggetti aventi diritto;
- l) disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie confluite nei fondi di cui agli articoli 23, 24 e 25;
- m) definisce le modalità di consultazione in ambito regionale dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare;
- n) definisce la tipologia dei titoli sociosanitari e le modalità di concessione degli stessi;
- o) stabilisce le linee d'indirizzo relative all'attività di formazione e aggiornamento del personale che opera nelle unità d'offerta sociali e sociosanitarie;
- p) cura la tenuta dei registri delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate e del registro regionale delle associazioni di cui ai capi III e VI della legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), nonché la tenuta della sezione regionale del registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui al capo II della l.r. 1/2008;
- q) verifica il permanere dei requisiti per l'iscrizione ai registri di cui alla lettera p), avvalendosi del supporto delle ASL;
- r) promuove e attua il servizio civile nazionale e regionale, di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 (Servizio civile in Lombardia), cura la tenuta dei relativi albi e verifica il permanere dei requisiti di iscrizione, avvalendosi del supporto delle ASL;
- s) promuove la costituzione di osservatori, in collaborazione con le province, i comuni, le ASL e i soggetti del terzo settore;
- t) organizza e coordina il sistema informativo regionale sulla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie;
- u) promuove l'utilizzo di strumenti di controllo di gestione;
- v) provvede, nei limiti delle risorse disponibili, alle coperture assicurative contro i rischi derivanti dalla gestione delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e promuove e coordina l'attivazione di un sistema integrato di gestione del rischio;
- w) promuove e sostiene la sperimentazione di unità d'offerta innovative;
- x) promuove lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate e indagini conoscitive sugli interventi e sui servizi sociali e sociosanitari;
- y) determina le modalità per la concessione dei nuovi trattamenti economici agli invalidi civili;
- z) promuove forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere;
- aa) definisce le linee di indirizzo in materia di vigilanza e controllo;
- bb) disciplina il dipartimento per le attività sociosanitarie integrate (ASSI) delle ASL ed emana direttive per la stipula di convenzioni che regolino i rapporti tra ASL, comuni e province, nonché i rapporti tra ASL e aziende ospedaliere, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche al sistema dei servizi;
- cc) definisce i criteri dell'erogazione, a carico del fondo sanitario regionale, dei contributi economici alle famiglie, di cui all'articolo 8, comma 15, della l.r. 31/1997.

2. La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei comuni.

Art. 17 **(Livelli regionali di assistenza e interventi per la non autosufficienza)**

1. La Regione, con il piano sociosanitario, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, definisce i livelli delle prestazioni sociosanitarie, mediante l'individuazione di prestazioni o di servizi ulteriori rispetto a quelli essenziali, definiti a livello statale o comportanti forme di riduzione o esenzione della partecipazione alla spesa da parte dell'utente.

2. La Regione, con il piano sociosanitario e nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e secondo quanto disposto dalla l. 328/2000, definisce i livelli uniformi delle prestazioni sociali.

3. Il piano sociosanitario regionale definisce le modalità di attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza e ne individua le risorse, mediante l'istituzione di un apposito fondo.

4. Il fondo a favore delle persone non autosufficienti di cui al comma 3, ha il fine di favorirne l'autonomia e la vita indipendente e di sostenerle mediante l'assistenza domiciliare ed altre forme di intervento tra cui il ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali. Al fondo concorre la Regione anche con risorse proprie.

4 bis. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) migliorare e potenziare, su base almeno distrettuale, le unità d'offerta finalizzate alla permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio;
- b) sviluppare, ampliare e facilitare progressivamente la fruizione dei centri diurni integrati;
- c) promuovere, anche in via sperimentale, unità d'offerta dedicate all'erogazione di forme di assistenza intermedia tra il ricovero ospedaliero o presso strutture residenziali e l'assistenza domiciliare;
- d) potenziare le unità d'offerta dedicate alle forme di assistenza a favore delle persone affette da patologie croniche e invalidanti e delle loro famiglie;
- e) prevedere forme di sostegno economico a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'integrazione economica delle rette.

4 ter. Per gli interventi dedicati alla non autosufficienza il piano sociosanitario definisce, in particolare:

- a) i criteri generali di riparto del fondo e l'assegnazione delle risorse;
- b) le aree prioritarie di intervento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone non autosufficienti;
- c) gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi territoriali;
- d) le modalità di partecipazione dei comuni, delle province, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative maggiormente rappresentativi che operano in ambito sociale e sociosanitario a favore della non autosufficienza;
- e) la metodologia di rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché metodologie di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti.

Art. 18 **(Piano di zona)**

1. Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

2. Il piano di zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.

3. I comuni, nella redazione del piano di zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conosciuti e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.

4. Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia.

5. La programmazione dei piani di zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.

6. L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto socio-sanitario delle ASL.

7. I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma.

8. Il piano di zona disciplina l'attività di servizio e di segreteria sociale.

9. Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.

10. L'ufficio di piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

11. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano di zona, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario ad acta.

Art. 21

(Formazione delle professioni sociali e socio-sanitarie)

1. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, sostiene in stretta connessione con il sistema universitario e della formazione professionale, delle province e degli ordini professionali i percorsi formativi, di qualificazione e di aggiornamento del personale.

2. La Regione ed i soggetti di cui all'articolo 3, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano lo sviluppo delle professionalità degli operatori sociali e socio-sanitari e ne sostengono la formazione continua.

3. La Regione promuove la formazione integrata degli operatori della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, anche mediante percorsi formativi comuni.

Nuovo testo dell'art. 23 della l.r. 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»

Art. 23

(Norme transitorie e di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire ulteriori verifiche e valutazioni in ordine alla coesione territoriale e alla congruità della delimitazione delle zone omogenee, l'allegato A è sottoposto al parere di apposite commissioni provinciali,

composte dai presidenti delle comunità montane interessate, dai presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni interessati.

2. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 1, ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni, presiedute dai presidenti di provincia o da assessori delegati, non possono aver luogo oltre il 31 agosto 2008.

3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2008 sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta definitiva di delimitazione delle zone omogenee. La delimitazione approvata dal Consiglio regionale è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce l'allegato A della presente legge.

4. In caso di mancata approvazione entro il 31 ottobre 2008 della deliberazione consiliare di cui al comma 3, la delimitazione delle zone omogenee contenuta nell'Allegato A diviene definitiva.

5. Le modifiche, di cui al comma 3, non possono determinare un aumento del numero delle zone omogenee individuate nell'allegato A e devono in ogni caso assicurare l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalla presente legge e dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 244/2007.

6. La nuova delimitazione delle zone omogenee effettuata a norma della presente legge ha effetto a decorrere dalla data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative del 2009. I decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono adottati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente.

6 bis. Ai fini del riparto del fondo regionale per la montagna, il parametro di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) della l.r. 25/2007, si applica, per gli anni 2009-2011, alle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane).

6 ter. Il comma 6 bis si applica anche ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b).

7. Al fine di consentire la regolare costituzione, nei tempi previsti, delle nuove comunità montane e di assicurare la continuità della relativa azione amministrativa:

- in caso di invarianza dei confini territoriali della comunità montana, i componenti degli organi in carica alla data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative di cui al comma 6 restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi ai sensi delle disposizioni della presente legge;
- in caso di mutamento della circoscrizione territoriale di una stessa comunità montana, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica della nuova comunità montana, ovvero, in caso di sua rinuncia, da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- qualora la nuova delimitazione delle zone omogenee sia tale da determinare la costituzione di un'unica nuova comunità montana per fusione di due o più comunità montane, anche con eventuale mutamento o parziale scorporo della precedente circoscrizione territoriale di una singola comunità, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal collegio di cui al comma 9.

8. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 7, il presidente della comunità montana assume il compito di effettuare la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione della nuova comunità montana e di predisporre una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione e alla sede della

nuova comunità. La ricognizione e la relazione sono trasmesse ai comuni interessati e sottoposte all'assemblea della comunità montana entro il 31 gennaio 2009; l'assemblea provvede all'approvazione entro i successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. In caso di mancata presentazione o approvazione della ricognizione e della relazione nei termini predetti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 7; in tal caso gli adempimenti che il comma 8 pone in capo al presidente della comunità montana sono svolti da un apposito organo collegiale, costituito entro il 15 novembre 2008 con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e composto dai presidenti delle comunità montane soggette a fusione nonché da un soggetto di designazione regionale, che lo presiede. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 7, la proposta relativa alla denominazione e alla sede della comunità montana è fatta dal presidente uscente.

10. Il termine per la ricognizione ed i connessi adempimenti amministrativi, di cui ai commi 8 e 9, decorre dal 1° novembre 2008.

11. In ogni caso sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.

12. Le nuove comunità montane, fermo quanto previsto dai commi 8 e 9, succedono in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle preesistenti comunità montane.

13. I nuovi organi provvedono all'approvazione dello statuto e all'adeguamento degli altri atti della comunità montana entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

14. Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto si applica lo statuto vigente della comunità montana in quanto compatibile con la presente legge. In caso di fusione di più comunità montane in un'unica comunità, lo statuto applicabile è quello di più recente approvazione.

15. In sede di prima applicazione dell'articolo 4, comma 4, l'assemblea della comunità montana è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano d'età. Le liste contenenti i nominativi del presidente e degli altri membri della giunta esecutiva sono depositate almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea; a tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, nel rispetto del termine fissato a norma dell'articolo 3, comma 2.

16. Le spese relative alle attività dei commissari previsti dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle comunità montane.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, si applicano fino al 31 dicembre 2010 anche ai comuni aderenti a comunità montane costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge ed esclusi dalle zone omogenee individuate ai sensi della medesima, anche se ad esse non limitrofi.

18. Anche al fine dell'accesso ai contributi regionali per l'esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi della presente legge, le unioni di comuni già costituite si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 18 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'approvazione delle modifiche statutarie, l'unione applica, in quanto compatibile, lo statuto vigente.

19. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. La disposizione del comma 3 dell'articolo 12 ha effetto a decorrere dalla regionalizzazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In attesa della regionalizzazione, la comunità montana trasmette alla Regione un documento contenente i dati contabili aggregati, redatto sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta regionale; il documento, nel quale sono evidenziate separatamente le somme

per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all'esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, è allegato al bilancio della comunità montana.

21. In attesa della piena operatività del riordino delle comunità montane previsto dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare alle medesime, per gli anni 2009 e 2010, contributi straordinari secondo criteri che tengano conto delle situazioni di maggiore disagio, rilevate sulla base dell'analisi dei bilanci e dei flussi di spesa per i servizi erogati.

Nuovo testo del titolo della l.r. 25 novembre 2008, n. 30 «Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione "EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A."»

L.r. 25 novembre 2008, n. 30 «Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione "EXPO 2015 S.p.A." e altre disposizioni relative all'evento EXPO»

Nuovo testo dell'art. 15 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 27, commi 1 bis, 3 bis e da 17 bis a 17 septies, della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), sono ridotte del 50 per cento, nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza delle relative disposizioni accertate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 24, comma 3 bis, della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), si applica decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La sanzione di cui all'articolo 27, comma 13 bis, della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera k), è ridotta del 50 per cento nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza della relativa disposizione accertata entro un anno dalla sua applicazione.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all'articolo 10, comma 5, della l.r. 24/2006, come sostituito all'articolo 2, comma 1, lettera c).

4. Il decreto di determinazione dei criteri e delle famiglie tipologiche, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della l.r. 26/2003 dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di cui al precedente periodo.

5. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e):

a) dalla data di adozione degli specifici programmi regionali di settore per gli impianti i cui programmi non risultino adottati alla entrata in vigore della presente legge;

b)

6. La Giunta regionale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione dell'articolo 21 della l.r. 26/2003, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), e adotta i criteri applicativi delle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo.

7. Le disposizioni dell'articolo 21 della l.r. 26/2003, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), si applicano anche alle procedure e agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, di ripristino e di riqualificazione ambientale dei siti contaminati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le deliberazioni previste dall'articolo 33 bis, comma 3 ter, del-

la l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera o), sono adottate dalla Giunta regionale: relativamente ai contenuti di cui alla lettera a), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; relativamente ai contenuti di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'articolo 51 della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»), gli atti emanati in attuazione conforme della d.g.r. 5448/2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

10. I confini del parco regionale Nord Milano, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), sono individuati nella planimetria in scala 1:6.000, denominata «Parco regionale Nord Milano», costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.

11. I confini del parco regionale Colli di Bergamo, di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 16/2007, sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, denominata «Parco dei Colli di Bergamo», costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.

Nuovo testo dell'art. 4 della l.r. 16 luglio 2009, n. 13 «Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia»

Art. 4 (Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 3, i soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005 ovvero nelle altre aree previste dall'articolo 25, comma 8 sexies, della l.r. 12/2005, possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere.

2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P.. Tali interventi potranno riguardare:

- a) per il recupero energetico, la riduzione delle dispersioni dell'involucro, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianti di climatizzazione invernale più efficienti, la produzione di energia termica ed elettrica mediante l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, l'utilizzo di energia geotermica e di pompe di calore;
- b) per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e l'attrezzatura delle aree esterne, l'eliminazione delle strutture in cemento-amianto non confinate, gli interventi di risanamento delle facciate esterne, l'installazione di sistemi di videosorveglianza e quanto altro necessario alla riqualificazione estetica e funzionale del quartiere.

La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere ceduta in tutto o in parte ad altri operatori che si impegnino a realizzare gli alloggi di cui al comma 1; i relativi proventi sono destinati al risanamento energetico e ambientale del quartiere.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati esclusivamente previa acquisizione del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 12/2005, da richiedere entro ventiquattro mesi decor-

renti dalla data indicata all'articolo 6. Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

4.
5.
6.
7.

Nuovo testo degli artt. 2 e 4 della l.r. 23 ottobre 2009, n. 22 «Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia»

Art. 2 (Costituzione e composizione del CAL)

1. Il CAL è costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di costituzione del CAL.

2. Il CAL è composto da:

- a) i presidenti di ogni provincia;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- c) un presidente di comunità montana;
- d) un presidente di unione di comuni;
- e) i presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) e dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE Lombardia);
- f) dodici sindaci di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti;
- g) tre sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti.

3. La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da:

- a) due rappresentanti del mondo delle università, eletti dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;
 - b) un rappresentante di centro di ricerca o di comunità tecnico-scientifica e professionale, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;
 - c) due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);
 - d) il presidente di Unioncamere Lombardia;
 - e) cinque presidenti di Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA), designati da Unioncamere Lombardia;
 - f) due rappresentanti espressi dal tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
 - g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative.
4. Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale.

5. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'ufficio di presidenza del CAL provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro quindici giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e g) sono utilizzate rispettivamente le graduatorie di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 4

(Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL)

1. I rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), sono eletti su liste plurinominali che garantiscono la rappresentanza di entrambi i generi, in base alle preferenze espresse rispettivamente dall'assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti e dall'assemblea dei sindaci con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti, appositamente convocate da ANCI Lombardia, che sovrintende alle operazioni elettorali con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza, nell'ambito di liste concorrenti di candidati.

Nuovo testo degli artt. 2 e 3 della l.r. 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»

Art. 2

(Art. 3, c. 41, L.R. 1/2000)

(Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

- a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;
- b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);
- c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
- d) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
- e) la determinazione dei limiti di costo da rispettare nella realizzazione degli interventi comprese le attività svolte dagli uffici tecnici dell'ente richiedente, qualora lo stesso non si avvalga di professionisti esterni;
- f) l'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione vigente e la verifica di congruità dei costi;
- g) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
- h) la determinazione dei limiti di reddito per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica e la definizione di linee guida per il controllo della situazione economica dei nuclei familiari e della modalità di trasmissione degli esiti;
- i) la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
- j) la determinazione dei requisiti oggettivi degli interventi;
- k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- l) la promozione di iniziative di ricerca;
- m) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze

sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all'assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto. Il comune può sottoporre alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo una proposta d'intesa per il coordinamento della commissione e per la gestione dei profili di competenza relativi all'impiego della forza pubblica con le attività degli ufficiali giudiziari; la normativa regionale, nell'ambito dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individua limiti della situazione economica che definiscono una fascia omogenea di inquilini, caratterizzati dal medesimo bisogno abitativo, che possono sostenere un canone che copra gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione degli alloggi;

- n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica;
- o) l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
- p) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sulle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER);
- q) il concorso con la competente amministrazione dello Stato e con gli enti locali interessati nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;
- r) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruitori di contributi pubblici.

Art. 3

(Art. 2, c. 1 e 2, l.r. 13/1996; Art. 3, c. 43 e 52, l.r. 1/2000)
(Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale determina, all'inizio di ogni legislatura, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:

- a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica (PRERP) a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:
 1. le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, tenuto conto della programmazione territoriale della provincia, con particolare riferimento al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento, da assolvere mediante interventi di edilizia residenziale pubblica;
 2. l'impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei fabbisogni abitativi di cui al n. 1);
 3. le modalità di incentivazione;
 4. la definizione dei settori di intervento;
 5. i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
 6. i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
 7. le determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;
 - b) il programma annuale di attuazione, approvato dalla Giunta regionale, che individua gli interventi ammessi a finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti attuatori e determina altresì l'entità delle risorse finanziarie disponibili.
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'ap-

provazione una proposta di PRERP, con i contenuti di cui al comma 2, lettera a). Nella proposta della Giunta regionale sono indicate anche le modalità di raccordo con gli interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente.

4. Nel rispetto delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale:

- a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
- b) indirizza le attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;
- c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
- d) esercita l'azione di vigilanza sulle ALER;
- e) definisce le procedure e gli strumenti di controllo che devono essere adottati dai soggetti che richiedono contributi per la realizzazione di opere o lavori di edilizia residenziale pubblica.

Nuovo testo degli artt. 3, 15, 121 e 129 della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»

Art. 3

(Piano sociosanitario regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva il piano sociosanitario, quale strumento di programmazione unico e integrato, nel quale sono indicate, in particolare, le attività sanitarie e sociosanitarie da erogare per ognuno dei livelli essenziali di assistenza. Il piano definisce:

- a) il quadro previsionale dei bisogni della popolazione lombarda;
- b) gli indicatori in base ai quali sono determinati i volumi di attività per ognuno dei livelli essenziali di assistenza;
- c) gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- d) i progetti-obiettivo e le azioni programmate da adottare per rispondere a specifiche aree di bisogno e le relative modalità di finanziamento;
- e) le linee di indirizzo del sistema regionale integrato di prevenzione secondo criteri di efficacia e appropriatezza.

2. Il piano sociosanitario ha durata quinquennale e può essere aggiornato annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

Art. 15

(Direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore sociale e responsabili delle strutture. Consiglio dei sanitari)

1. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle aziende sanitarie sono nominati dal direttore generale e hanno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 502/1992; i relativi rapporti di lavoro sono esclusivi e sono regolati da contratti di diritto privato, che stabiliscono anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un anno. Ai fini della nomina a direttore amministrativo è riconosciuta l'attività di direzione tecnica o amministrativa svolta in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, anche non operanti in ambito sanitario, purché la durata complessiva dell'attività stessa sia stata di almeno cinque anni, abbia comportato l'assunzione di responsabilità dirigenziale e/o manageriale in ordine ai risultati dell'ente, struttura o azienda di riferimento e siano state acquisite comprovate esperienze di natura giuridico-amministrativa. Ai fini della nomina a direttore sanitario si fa riferimento agli articoli 1 e 2 del d.P.R. 484/1997 ed è di conseguenza necessario il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area della sanità pubblica di cui al medesimo d.P.R.

484/1997 o un titolo equipollente di cui alla tabella B del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) oppure la specializzazione in medicina legale. Possono essere nominati direttori sanitari, indipendentemente dalla specializzazione, coloro che nei cinque anni precedenti alla nuova nomina abbiano già svolto tale incarico. I presidi dell'azienda ospedaliera sono retti da un dirigente responsabile amministrativo e da un dirigente responsabile sanitario, individuati dal direttore generale. I dirigenti operano nel quadro degli indirizzi emanati dal direttore generale ed assumono la responsabilità delle strutture loro affidate. Il direttore generale individua per ciascun presidio il dirigente responsabile della gestione complessiva e nomina altresì i responsabili del dipartimento e del distretto.

2. Per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie e sociali di competenza delle ASL in ogni azienda sanitaria il direttore generale nomina il direttore dei servizi sociali, di seguito denominato direttore sociale. L'incarico di direttore sociale è attribuito a persone che siano in possesso di diploma di laurea in discipline attinenti alle funzioni da svolgere, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione in ambito sociale, sociosanitario o sanitario o che abbiano già ricoperto l'incarico. Il relativo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un anno. Il trattamento economico del direttore sociale è determinato dalla Giunta regionale.

3. In analogia a quanto previsto per la nomina dei direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche e al fine di elevare la qualità del sistema sanitario attraverso la verifica della professionalità dei soggetti che operano all'interno dello stesso, sono istituiti gli elenchi da utilizzare per la nomina di direttore amministrativo, sanitario e sociale. Per l'inserimento negli elenchi sono necessari i requisiti di cui ai commi 1 e 2 richiesti per le medesime figure professionali all'interno delle aziende sanitarie pubbliche, nonché il certificato o l'attestato di cui all'articolo 12, comma 7, in corso di validità. Nell'elenco dei direttori sociali possono iscriversi anche coloro che sono stati nominati in sede di prima applicazione della l.r. 31/1997 e che hanno maturato un'esperienza almeno quinquennale nella direzione sociale delle aziende sanitarie pubbliche.

4. Agli elenchi di cui al comma 3 attingono:

- a) le strutture sanitarie pubbliche per la nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociale;
- b) gli IRCCS trasformati in fondazioni per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario;
- c) le strutture sanitarie private di cui al comma 5 per la nomina del direttore sanitario.

5. La figura del direttore sanitario è obbligatoria per le strutture sanitarie private classificate come dipartimento d'emergenza accettazione (DEA) o dipartimento d'emergenza e alta specialità (EAS) o provviste di più di duecentocinquanta posti letto accreditati e a contratto o appartenenti a un ente unico gestore di almeno due presidi ospedalieri accreditati e a contratto.

6. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3. A decorrere dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione con la quale sono approvati gli elenchi, si procede alle nomine secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, fatti salvi i rapporti contrattuali in essere fino al loro esaurimento.

7. La gestione della attività esercitate tramite il dipartimento ASSI compete al direttore del dipartimento stesso, che risponde al direttore sociale.

8. È facoltà del direttore generale procedere alla revoca degli incarichi affidati al direttore amministrativo, al direttore sanitario e al direttore sociale. In ogni caso questi cessano dall'incarico entro i tre mesi successivi alla nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

9. Il consiglio dei sanitari di cui alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari) è organismo elettivo delle aziende sanitarie, con

funzioni di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del direttore generale ed è presieduto dal direttore sanitario o da un suo delegato.

**Art. 121
(Controlli)**

1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dal presente capo competono alle ASL e ai comuni.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 120 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e degli operatori volontari appartenenti alle medesime associazioni.

3. Le province, d'intesa con le ASL, concordano le modalità per il rilascio delle idoneità agli operatori volontari di cui all'articolo 120, a seguito del superamento degli esami previsti al termine dei corsi di cui all'articolo 108, comma 3. I contenuti dei corsi sono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.

3 bis. La tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 130 è rilasciata al personale dell'ASL incaricato dei controlli previsti dalle norme di tutela degli animali.

**Art. 129
(Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità)**

1. Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, sono istituiti i seguenti registri di patologia:

- a) registro tumori;
- b) registro malattie rare;
- c) registro dialisi e trapianto;
- d) registro stroke;
- e) registro infarto miocardico acuto;
- f) registro mortalità – raccolta dati a fini statistici;
- g) registro dei referti di anatomia patologica;
- h) registro delle malattie neurologiche degenerative;
- i) registro asbestosi e mesoteliomi asbesto-correlati;
- j) registro effetti indesiderati dovuti all'uso dei cosmetici;
- k) registro referti oncologici e oncoematologici;
- l) registro epinetwork;
- m) registro rete udito;
- n) registro sindrome della morte improvvisa infantile;
- n bis) registro malattie ematologiche.

2. I registri di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari riferiti allo stato di salute attuale e pregresso delle persone affette dalle relative malattie e dei loro familiari, per finalità di studio e di ricerca.

3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1 e i soggetti che possono avere accesso ai registri.

